

# Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

8 febbraio 2011

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

**della Commissione della gestione e delle finanze  
sull'iniziativa parlamentare 31 maggio 2010 presentata nella forma  
generica da Raoul Ghisletta, Graziano Pestoni e Dario Ghisletta per  
l'introduzione di un'indennità di residenza di fr. 200.- mensili (fr. 2'400.-  
annui) per i dipendenti con figli a carico e di fr. 50.- mensili (fr. 600.-  
annui) per gli altri dipendenti**

## PREMESSA

Alcuni rappresentanti del PS (R. Ghisletta, G. Pestoni e D. Ghisletta), con un'iniziativa parlamentare generica, chiedono l'introduzione di un'indennità di residenza che dovrebbe pagare non lo Stato ma i datori di lavoro. Dunque, agli effetti pratici un ulteriore aggravio molto pesante sui costi per le aziende. L'atto parlamentare è completo ed esaustivo. Un dato, tra gli altri, balza subito all'occhio: il costo dell'operazione, superiore a 100 milioni a carico, come detto, dei datori di lavoro.

In data 25 agosto 2010, la Commissione della gestione ha chiesto al Consiglio di Stato un parere giuridico, rassegnato alla stessa il 30 novembre 2010.

## 1. VALUTAZIONE GIURIDICA

Viene ripreso integralmente, poiché ritenuto completo, il testo della risposta del Consiglio di Stato sopra menzionato (pagg. 2 e 3 della risposta del CdS):

### **Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG**

L'atto parlamentare chiede che il compito di gestire il nuovo ordinamento sull'indennità di residenza sia affidato soltanto alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

Il primo quesito giuridico da porsi è quindi a sapere se, stante la legislazione federale sull'AVS, alla Cassa cantonale possa essere affidato, quale ulteriore compito, l'incarico di gestire l'applicazione dell'indennità di residenza e di prelevare presso i datori di lavoro una commissione per lo svolgimento di questa attività.

L'attribuzione di compiti da parte dei Cantoni o delle associazioni fondatrici ad una Cassa di compensazione AVS, cantonale o professionale, trova la sua base legale nell'art. 63 cpv. 4 LLAVS e, per quanto attiene alle condizioni, alla procedura di assegnazione e al finanziamento, negli art. 130 segg. OAVS.

Il capoverso 1 dell'art. 130 OAVS, oggetto della modifica entrata in vigore il 1. gennaio 2010, prevede alla lettera d) una nuova possibilità di assegnazione di compiti e meglio di "ulteriori compiti senza scopo di lucro che vanno a beneficio dei Cantoni o delle associazioni professionali fondatrici". Con tale estensione, le Casse di compensazioni

AVS, cantonali e professionali, dispongono di una misura supplementare di finanziamento che permette loro di *“exploiter des synergies et couvrir ainsi une partie de leurs frais généraux d'exploitation”*, mentre i Cantoni e le associazioni fondatrici sono avvantaggiati dal non dover optare per un'altra forma di organizzazione i cui costi per l'esecuzione dei compiti sarebbero di principio più elevati.

La limitazione prevista dall'art. 63 cpv. 4 LAVS in merito ai compiti attribuibili alle Casse di compensazione AVS non trova applicazione per quanto stabilito al capoverso 1 dell'art. 130 OAVS: la nuova formulazione di quest'ultima disposizione è, infatti, più estesa, precisando che alle Casse di compensazione AVS, cantonali e professionali, possono essere affidati ulteriori compiti senza scopo di lucro che i Cantoni o le associazioni professionali fondatrici sono tenuti ad adempiere.

L'art. 132 cpv. 1 OAVS è stato modificato e il nuovo testo è parimenti entrato in vigore il 1. gennaio 2010. I Cantoni e le associazioni fondatrici devono indennizzare le Casse di compensazione AVS, cantonali e professionali, per l'esecuzione dei compiti loro assegnati. La remunerazione deve coprire almeno i costi supplementari riguardati dal nuovo compito *“mais devrait en règle générale être plus élevée et par conséquent apporter une contribution marginale aux frais d'exploitation généraux des CC de sorte à rendre attractive la prise en charge de telles tâches du point de vue des CC”*. Per coprire le spese di amministrazione derivanti dall'adempimento dei compiti assegnati non possono essere impiegati né i contributi per le spese di amministrazione né i sussidi per le spese di amministrazione prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti secondo l'art. 69 LAVS (art. 132 cpv. 1 OAVS).

I compiti assegnabili secondo l'art. 130 cpv. 1 OAVS non devono, in particolare, pregiudicare la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 130 cpv. 2 OAVS).

L'assegnazione di ulteriori compiti deve peraltro essere autorizzata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), cui i Cantoni e le associazioni fondatrici devono presentare una domanda scritta in tal senso, precisando i nuovi compiti e i provvedimenti organizzativi previsti (art. 131 cpv. 1 e 2 OAVS); L'UFAS può revocare "autorizzazione, qualora risultasse in seguito che la regolare applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sia pregiudicata (art. 131 cpv. 3 OAVS).

In conclusione, ritenuta la nuova versione dell'art. 130 cpv. 1 lett. d) OAVS entrata in vigore il 01.01.2010 e riservata l'autorizzazione dell'UFAS, sul piano strettamente giuridico, la gestione da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG dell'applicazione dell'indennità di residenza proposta con l'iniziativa parlamentare in oggetto può rientrare fra gli altri compiti assegnabili alla stessa.

Sul piano strutturale e dell'operatività, va però osservato che la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG può riscuotere i contributi soltanto presso i datori di lavoro a lei affiliati: sarebbe infatti impensabile chiederle di riscuotere un contributo sulla massa salariale delle altre Casse professionali di compensazione AVS/AI/IPG, senza comprometterne la sua operatività e la regolare applicazione della legislazione federale sull'AVS.

Non è quindi immaginabile, come chiesto dall'iniziativa parlamentare generica in questione, che il compito di gestire il nuovo ordinamento sull'indennità di residenza sia affidato soltanto alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

Per riscuotere i contributi anche sulle masse salariali degli altri datori di lavoro, cioè quelli affiliati presso le Casse professionali di compensazione, occorre giocoforza coinvolgere anche quest'ultime. Nei punti seguenti si analizza la possibilità di conferire questo compito alle casse professionali di compensazione AVS/AI/IPG (vedi punto 2), rispettivamente alle Casse di compensazione per gli assegni familiari, cantonale o professionali (vedi punti 3 e 4).

## **Casse professionali di compensazioni AVS/AI/IPG**

Come già detto (vedi punto 1 della presente nota), l'attribuzione di altri compiti da parte dei Cantoni o delle associazioni fondatrici alle rispettive Casse di compensazione AVS/AI/IPG trova la sua base legale nell'art. 63 cpv. 4 LAVS e, per quanto attiene alle condizioni alla procedura di assegnazione e al finanziamento, negli art. 130 segg. OAVS.

Le Casse di compensazione AVS/AI/IPG professionali sono costituite dalla propria associazione fondatrice (art. 53 segg. LAVS e art. 83 segg. OAVS). Una disposizione contenuta in una legge cantonale può, quindi, vincolare unicamente la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone in cui la normativa è stata emanata e non invece le Casse di compensazione AVS degli altri Cantoni né, tantomeno, quelle professionali, senza l'accordo delle relative associazioni fondatrici sull'attribuzione del nuovo compito.

In conclusione, un altro compito previsto da una legge cantonale può essere attribuito ad una Cassa professionale di compensazione AVS/AI/IPG soltanto previo consenso della sua associazione fondatrice e con l'autorizzazione dell'UFAS. Il compito di gestire il nuovo ordinamento sull'indennità di residenza non potrebbe, quindi, essere imposto per legge cantonale ad una Cassa professionale di compensazione AVS/AI/IPG: sarebbe invece necessario che la sua associazione fondatrice abbia dato il suo consenso ad assumerlo.

A questo proposito si rammenta che, in Ticino, possono esercitare una settantina di casse professionali di compensazione AVS/AI/IPG: per poter garantire la parità di trattamento fra i diversi datori di lavoro, tutte le Casse professionali di compensazione AVS/AI/IPG, tramite le loro associazioni fondatrici, dovrebbero fornire il loro consenso ad assumere il nuovo compito: ciò che non è da darsi per scontato.

## **2. VALUTAZIONE POLITICA**

Si precisa che qualora l'iniziativa in esame fosse accettata, l'obbligatorietà varrebbe unicamente per la Cassa cantonale ma non per le casse private. Va pure sottolineato che la riscossione presso i soli datori di lavoro potrebbe porre un problema riguardo al principio dell'uguaglianza giuridica nei confronti dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo di pagare i contributi.

## **3. VALUTAZIONE FINANZIARIA**

Ammessa dal Consiglio di Stato la riserva di tipo politico, che non è certo di poco conto, la Commissione della Gestione ha giustamente valutato l'incidenza finanziaria. Il costo dell'indennità di residenza in un contesto di valutazione ipotetica si attesterebbe sui 101 milioni all'anno.

L'atto parlamentare del PS, consapevole della forte incidenza sul conto delle imprese, prevede anche il principio della possibile introduzione a tappe, che però non migliora di molto l'aspetto generale.

Qui di seguito la ricapitolazione dei dati essenziali (pag. 6 risposta del CdS):

Fonte di reddito	Con figli	Senza figli	TOTALE
Numero contribuenti con attività dipendente residenti in Ticino	26'131	63'952	90'083

Valutazione finanziaria			
	Numero	Indennità annua	Spesa totale annua
Dipendenti con figli a carico	26'131	2'400	62'714'400
Dipendenti senza figli a carico	63'952	600	38'371'200
<b>TOTALE</b>			<b>101'085'600</b>

Calcolo sulla massa salariale	
Massa salariale in Ticino gestita dalla CCAF nel 2009	11'088'384'864 (*)
<b>Costo totale dell'indennità di residenza</b>	<b>101'085'600</b>
<b>Finanziamento % a carico dei datori di lavoro</b>	<b>0.91</b>

(\*) secondo i dati trasmessi all'UFAS per la statistica degli assegni familiari 2009

#### 4. DISCUSSIONE IN COMMISSIONE DELLA GESTIONE E CONCLUSIONI

L'iniziativa parlamentare generica approfondisce alcune tematiche, ad esempio la situazione salariale in Ticino che si vorrebbe migliorare non a seguito di trattative salariali tra datori di lavoro e lavoratori, bensì, di fatto, con un aumento generalizzato dei salari. Ciò è in definitiva contrario alla storia e alla prassi sin qui seguita dal mondo del lavoro. Inoltre, la Gestione sa che, a seguito di un sondaggio svolto da un istituto di credito svizzero, ben l'87% dei lavoratori svizzeri interpellati si dichiara molto/abbastanza soddisfatto delle rispettive condizioni salariali. Queste possono evidentemente essere migliorate, ma tenendo conto di variabili indispensabili, quali la congiuntura, la forza del settore professionale, la posizione geografica, la capacità finanziaria delle singole ditte, tanto per citare gli aspetti principali.

La discussione si è focalizzata su tre temi principali: l'impossibilità di imporre l'obbligo alle Casse private, il costo della stessa e, come detto, l'aumento imposto ai datori di lavoro, in modo unilaterale e dunque assai poco democratico.

**La Commissione è giunta alla conclusione di chiedere al Gran Consiglio di respingere l'iniziativa, sia per il latente rischio di una disparità di trattamento, sia per il costo e sia per la forma proposta.** In momenti delicati per l'economia cantonale a causa della nota, nuova e aggressiva concorrenza estera come quella che stiamo vivendo, un nuovo aggravio finanziario indiscriminato sui datori di lavoro porterebbe ad essi un grave pregiudizio di valida concorrenzialità, se non persino di sopravvivenza.

La massa salariale subirebbe improvvisamente e improvvidamente un aumento reale dei salari, pari a circa l'1%.

Nel ribadire la proposta di respingere questa iniziativa parlamentare generica, si precisa pure che il Ticino ha già una politica familiare all'avanguardia, riconosciuta persino dai sindacati. Non va dimenticato che recentemente il Gran Consiglio ha tra l'altro approvato l'introduzione di un assegno di nascita di fr. 1'000.-- per ogni figlio.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Edo Bobbià, relatore

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bignasca A. - Brivio -

Celio - Chiesa - Foletti - Gobbi N. - Merlini - Regazzi - Vitta